



REGOLAMENTO LABORATORIO PROVINCIALE PROVE MATERIALI

Regolamento ultra-vigente ai sensi della Delibera n. 25 del 30/04/2019

'Ricognizione dei Regolamenti ultra vigenti dell'Ente a norma dell'art. 42 dello Statuto. Abrogazioni e presa d'atto della temporanea ultra vigenza'

OGGETTO N. 306.= Laboratorio Provinciale Prove Materiali.
Approvazione regolamento e tariffe.

Prot. n. 13490/78

IL CONSIGLIO

Premesso che, in esecuzione della delibera consiliare n. 371 del 5.4.1977, venne rivolta domanda al Ministero dei Lavori Pubblici per l'emissione del decreto di cui all'art. 20, II comma, della legge 5.11.1971 n. 1086, al fine di autorizzare il Laboratorio Prove Materiali dell'Amministrazione Provinciale (sito in Castel Maggiore, via Saliceto n. 19) ad effettuare prove sui materiali da costruzione, limitatamente alle opere in cemento armato ed in cemento armato precompresso con esclusione dei controlli dei materiali ferrosi, sia per conto proprio che per conto terzi, riconoscendone quindi il carattere di servizio di pubblica utilità;

Dato atto che - a seguito di accurate verifiche sull'idoneità dei locali, delle apparecchiature e del personale addetto ed in relazione al voto favorevole della I sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - il Ministero ha emesso il chiesto decreto di autorizzazione (n. 17490 in data 4.4.1978 in atti al n. 5395/78) ad effettuare tutte le prove sui materiali e strutture, con esclusione delle prove sugli acciai;

Che nella richiamata delibera consiliare n. 371/77 venne apposta espressa riserva di adottare - ad intervenuta autorizzazione ministeriale e quale condizione preliminare per lo svolgimento dell'attività per conto terzi - un'apposita normativa regolamentare volta a disciplinare gli aspetti essenziali del rapporto tra la Provincia ed i soggetti richiedenti le prestazioni del Laboratorio (tipo di utenza, compatibilità delle richieste con le esigenze della Provincia), elenco delle prestazioni erogabili, modalità di richie-



sta e di effettuazione delle prestazioni stesse, certificazioni, tariffario etc.);

Che, predisposto dagli Uffici competenti uno schema di regolamento e tariffe (dopo i necessari approfondimenti e verifiche, condotti in particolare tenendo conto delle modalità di impianto ed esercizio dell'analogo Laboratorio Universitario presso la Facoltà di Ingegneria) si rende ora necessario dar corso alla sua sollecita approvazione;

Dato altresì atto del parere favorevole al riguardo espresso dalla Commissione consiliare Attività Produttive, Territorio ed Ambiente nella seduta del 9.1.1980,

delibera

- 1) di approvare il regolamento e le tariffe da applicarsi nell'esercizio dell'attività del Laboratorio Provinciale Prove Materiali nel testo che segue:

LABORATORIO PROVINCIALE PROVE MATERIALI


REGOLAMENTO

ART. 1

Il Laboratorio Provinciale Prove Materiali della Provincia di Bologna - sito in Castel Maggiore (BO), via Saliceto n. 19 - ufficiale ai sensi della legge 5.11.1971 n. 1086 e in forza del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 17490 del 4.4.1978, è autorizzato ad effettuare tutte le prove sui materiali e strutture, con esclusione delle prove sugli acciai, rilasciandone certificato firmato dal tecnico sperimentatore e dal Direttore del Laboratorio e vistato dal Presidente della Giunta Provinciale.

ART. 2

L'Attività del Laboratorio viene esercitata normalmente con riferimento al territorio provinciale, con possibilità tuttavia di estensione all'ambito regionale in relazione ai programmi operativi del Laboratorio stesso e salva sempre - in tal caso - la facoltà del Direttore prevista al successivo art. 6.



ART. 3

Il Direttore del Laboratorio dispone l'espletamento delle prove sulla base di apposita domanda prodotta in duplice esemplare (di cui uno in bollo).

Sulla domanda, firmata dal richiedente, devono essere specificati:


- a) indirizzo e numero telefonico del Committente, numero di codice fiscale e postale;
- b) tipo di prova cui si desidera vengano sottoposti i campioni presentati.

La domanda deve altresì riportare:

- 1) per le prove sugli inerti
 - dichiarazione delle caratteristiche e tipo di materiale e della provenienza del campione da esaminare anche in relazione alla sua rappresentatività dell'inerte da impiegare nelle costruzioni.
- 2) per le opere distruttive sui calcestruzzi
 - denominazione dell'opera e della struttura cui si riferiscono i provini;
 - numero dei provini, date di confezionamento e sigle di identificazione degli stessi;
 - tipo di conservazione dei provini adottata;
 - specificazione se il confezionamento sia avvenuto in cantiere o approvvigionato con autobetoniera;
 - classe di resistenza del calcestruzzo;
 - marca e tipo di cemento usato;
 - dosaggio di cemento per mc. di impasto;
 - rapporto acqua/cemento reale;
 - eventuali additivi usati;
 - dimensione massima degli inerti.

ART. 4

La domanda, indirizzata alla Provincia di Bologna - Laboratorio Provinciale Prove Materiali Via Saliceto 19, Castel Maggiore (BO)-, è ricevuta direttamente dal Laboratorio che



provvede all'inoltro dell'esemplare bollato all'Ufficio Protocollo dell'Archivio Generale. L'esemplare in carta libera viene invece trattenuto per consentire intanto l'effettuazione delle prove richieste.

ART. 5

I campioni per le prove devono pervenire franchi di ogni onere all'indirizzo del Laboratorio durante l'orario di accettazione: in ogni caso il Laboratorio medesimo non risponde dei materiali non recapitati a domicilio o di loro avarie e deterioramenti avvenuti prima della consegna; Qualora il numero dei campioni presentati sia superiore a quello dichiarato nella domanda, le prove verranno effettuate su quelli dichiarati. Verrà portato a rifiuto il materiale nel caso non pervengano disposizioni scritte formulate con regolare domanda entro trenta giorni dalla consegna.

I campioni di inerte dovranno essere in quantità sufficiente allo espletamento delle prove (da concordare col Laboratorio) ed imballati a cura del committente in contenitori idonei, tali che durante il trasporto e l'immagazzinamento non vengano variate le condizioni di prelievo (particolarmente l'umidità e il contenuto delle parti fini).

I provini cubici per prove di resistenza a compressione non potranno essere accettati se non riscontrati conformi alle relative norme U.N.I.

Il Laboratorio infine è autorizzato ad accettare anche provini cilindrici (U.N.I. 6130).

ART. 6

Le prove sui campioni vengono effettuate secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla data di consegna, salvo casi di comprovata e manifesta urgenza.

Qualora il Direttore, in rapporto ai programmi operativi del Laboratorio, ritenga di non poter rispondere in tempo utile



alla esigenza di certificazione del committente, è tenuto a darne pronta comunicazione al committente medesimo.

ART. 7

I certificati ufficiali, regolarmente intestati e bollati, recano esclusivamente i risultati ottenuti nel corso delle prove, senza interpretazione e commento alcuno. Il Laboratorio non assume conseguentemente alcuna responsabilità in ordine all'impiego dei materiali esaminati.

Sulle certificazioni vengono riportati pure gli elementi conoscitivi e di individuazione dichiarati dal committente in conformità a quanto disposto nel precedente art. 3.

ART. 8

Il corrispettivo del servizio è determinato sulla base di apposita tariffa allegata al presente regolamento.

Ogni certificato è soggetto altresì al pagamento, a carico del richiedente, dell'imposta sul valore aggiunto e dei diritti di Segreteria nella misura stabilita dalle leggi in vigore.

Il richiedente deve altresì rimborsare alla Provincia l'importo dell'imposta di bollo connessa al rilascio del certificato nonché le eventuali spese postali.

ART. 9

Il pagamento del corrispettivo e delle altre spese di cui al precedente Art. 8 deve essere effettuato dal committente - previo ricevimento di regolare fattura - mediante versamento su conto corrente postale intestato al Laboratorio.

Pervenuta l'attestazione di pagamento il certificato viene vistato dal Presidente della Giunta Provinciale e quindi consegnato direttamente da parte del Laboratorio o inviato per posta ordinaria al richiedente.

ART. 10

La richiesta di duplicati dei certificati relativi a domande già evase deve essere effettuata su carta bollata citando il numero di protocollo della pratica cui si riferiscono.

